
Settimanale

Data 07-07-2010

Pagina **79/86**

Foglio 1/8

questo ti facilita la vita



L'affido condiviso

cosa dice la legge _i doveri dei genitori _i diritti del bambino



inserto da staccare

Quattro anni fa veniva approvato un provvedimento che cambiava i rapporti tra i genitori separati. Non più liti per accaparrarsi i figli, ma il diritto dei ragazzi ad avere ancora accanto mamma e papà. In realtà non fila tutto liscio. Oggi in Parlamento se ne ridiscute. E un libro fresco di stampa fa il punto della situazione

Tratto dal libro L'affidamento condiviso. Com'è, come sarà di Marino Maglietta (© Franco Angeli) a cura di Silvia Calvi (per motivi giornalistici il testo è stato in parte modificato)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Settimanale

Data 07-07-2010

www.ecostampa.it

79/86 Pagina

2/8 Foglio



AFFIDAMENTO Condiviso

Queste pagine sono tratte dal libro *L'affidamento condiviso. Com'è, come sarà* (Franco Angeli, 23 euro) in uscita in questi giorni. L'autore Marino Maglietta, presidente dell'associazione Crescere insieme, fa il punto su legge 54/06, mentre in Parlamento si discute una sua revisione.



Che cos'è

Per "affidamento condiviso" si intende la partecipazione di entrambi i genitori alla cura e all'educazione dei figli, a prescindere dai loro rapporti personali. E a patto che nessuno dei due abbia carenze rilevanti per i figli, tanto che l'affidamento sarebbe contrario al loro interesse. L'esistenza di risentimenti e rancori tra due genitori, entrambi idonei, e la conseguente mancanza di collaborazione, quindi, non sono più visti come motivo per escludere uno dei due dall'affidamento. Nella convinzione, oltre tutto, che introducendo una importante discriminazione tra loro, la situazione non potrebbe che peggiorare. Ecco perché, da quando nel 2006 è entrata in vigore la legge sull'affidamento condiviso, è diventato più frequente iniziare una separazione con l'idea di doversi mettere d'accordo. E di poterlo fare direttamente, senza avvocati. Infatti, nonostante il Decreto sulla competitività emanato l'anno prima (L. 80 del 14/5/2005) abbia imposto l'obbligo di farsi assistere da un difensore anche per le separazioni consensuali, manca la clausola: "a pena di nullità". Così, sono numerosi i Tribunali che accettano senza problemi i ricorsi presentati alla Cancelleria direttamente dalle due parti. Soltanto quando i coniugi non riescono a trovare un accordo, ciascuno dei due deve rivolgersi a un legale per formulare le sue richieste circa i figli, la casa e tutti gli aspetti economici. Anche in questo caso, nell'interesse dei minori, è comunque consigliabile che ciascun genitore lasci all'altro il massimo spazio e ne preveda l'intervento nel più ampio numero di situazioni.

Non è l'unica tormula

L'affidamento dei figli è solo di due tipi: condiviso o, per gravi carenze di un genitore che potrebbero arrecare pregiudizi ai figli, esclusivo. Inoltre hanno una disciplina particolare le sempre più frequenti separazioni tra coniugi di nazionalità diversa, con il successivo rientro di uno dei due nel Paese di origine. O in casi in cui c'è molta distanza tra le abitazioni di due connazionali separati (per esempio, uno di Bolzano e l'altro di Palermo). In questi casi l'affidamento resta condiviso. E si può evitare un totale distacco dei figli da uno dei genitori accorpando i periodi di vacanza e attribuendoli per intero (o quasi) al genitore che non è presente durante il periodo scolastico. Anche nelle famiglie non separate, del resto, si ricorre a una mescolanza di formule. A volte i genitori si consultano, molto più spesso chi è presente al momento decide senza esitazione da solo e capita anche frequentemente che ci sia una tacita delega di competenze: un genitore compra i vestiti e il cibo, l'altro, magari, provvede alle attività sportive. Ebbene, nella famiglia separata succede la stessa cosa, quale che sia il regime stabilito dal Tribunale, nella consapevolezza che poi i genitori metteranno in pratica quella mescolanza delle varie tipologie che meglio si adatta alla loro situazione.

Un po' di numeri

Secondo i dati Istat 2009 per il 2007, la media nazionale dell'affidamento condiviso si attesta al 72,5 per cento, con punte negative come quelle, per esempio, del 44,9 per cento per il Tribunale di Catania e del 36,7 per cento per quello di Lecce.

Considerando che la legge prevede l'esclusione di un genitore dall'affidamento solo se di potenziale pregiudizio per i figli, queste percentuali dimostrano una vistosa inosservanza della norma.

80 DONNA MODERNA

3/8

DOSSIER _questo ti facilita la vita

Le principali differenze

	prima della legge	dopo la legge	
L'affidamento	Di regola a un solo genitore. Oppure congiunto, ma solo se chiesto da entrambi. La conflittualità tra i genitori è un motivo sufficiente per escludere dall'affidamento uno qualsiasi dei due, anche senza sue colpe.	Di regola a entrambi i genitori. Il giudice può disporre l'affidamento a un solo genitore solo se ritiene che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.	
La relazione con le famiglie di origine	È limitata a quella del genitore affidatario, che può delegare i compiti di custodia ad altri, a sua scelta. Nessuna tutela, dei rapporti con l'altro ramo di parentela. E divieto al genitore non affidatario di farsi sostituire da altri (compresi i nonni).	Riconoscimento del diritto dei figli a mantenere rapporti continuativi e significativi con entrambi i rami parentali.	
La frequentazione	È rigidamente ancorata ai tempi stabiliti dal Tribunale, fino a nuova sentenza. C'è la facoltà, e non l'obbligo, di visita del genitore non affidatario. E sono previste pene severe, anche detentive, per eventuali ritardi nel rientro dal genitore affidatario (si configura il reato di sottrazione di minore).	Da gestire in modo flessibile, all'interno delle regole stabilite. C'è l'obbligo di presenza e partecipazione per entrambi i genitori. Libertà per i figli di frequentare entrambi secondo le proprie esigenze, mutevoli nel tempo senza dover arrivare a una nuova sentenza.	
L'abitazione	Il giudice colloca i figli rigidamente presso il genitore affidatario. Di regola non viene considerato l'onere dell'alloggio per il non affidatario, per quanto questi ospiti i figli nel fine settimana.	Il giudice indica i tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore solo come alternativa per le situazioni di disaccordo. Si può cambiarli senza una nuova sentenza, in funzione delle esigenze dei figli. I costi sono valutati per entrambi i genitori. La residenza ha un valore solo anagrafico.	
L'assegnazione della casa familiare	l figli sono collocati dal giudice presso il genitore affidatario, al quale è assegnata, di preferenza, la casa familiare, anche se è di proprietà dell'altro o della sua famiglia di origine.	La casa viene assegnata in funzione del vantaggio dei figli. Il genitore assegnatario della casa che cessa di abitarvi, si risposa o prende a convivere <i>more uxorio</i> , perde il diritto ad abitarvi che discendeva automaticamente dalla precedente attribuzione. Il giudice, su richiesta, effettuerà una nuova determinazione che può confermare la precedente.	
L'esercizio della potestà	È rimesso sempre solo al genitore affidatario, anche quando i figli si trovano presso l'altro.	Lo conservano sempre entrambi i genitori. Il giudice, quando la collaborazione tra loro è bassa, può stabilire che esercitino la potestà separatamente. Vuol dire che le decisioni di ordinaria amministrazione sono assunte da genitore presente, senza l'obbligo di consultare l'altro.	
l compiti di cura	Sono tutti a carico del genitore affidatario.	Sono a carico di entrambi i genitori. E se uno dei genitori si impegna più dell'altro, questo deve essere valutato economicamente.	
l trasferimenti	Nella prassi il genitore affidatario può trasferirsi dove vuole e quando vuole, portando con sé i figli.	Ciascun genitore può trasferirsi liberamente, ma se il cambiamento interferisce con la frequentazione la situazione è riesaminata, anche sotto il profilo economico. I figli possono non seguirlo, se il trasferimento li danneggia.	
II mantenimento	Il genitore affidatario è tenuto a provvedere a tutte le necessità dei figli, compiendo tutte le scelte di ordinaria amministrazione, e gestisce insindacabilmente l'assegno ricevuto dall'altro genitore.	Alle necessità dei figli devono provvedere entrambi i genitori in misura proporzionale al reddito. L'assegno viene stabilito soltanto nei casi in cui tra i due genitori non c'è proporzione tra gli oneri e le risorse personali.	
l figli maggiorenni	L'assegno di mantenimento deve essere versato nel conto corrente del genitore convivente.	Il figlio maggiorenne è ritenuto titolare dell'eventuale assegno destinato al suo mantenimento. Tuttavia, il giudice può stabilire che l'assegno non sia versato a lui.	
La mediazione familiare	Non prevista dalla legge.	Blanda possibilità che venga segnalata dal giudice a lite iniziata.	
L'ascolto del minore	Non previsto dalla legge.	Disposto molto raramente e senza regole sulle modalità.	

ile Data

07-07-2010

Pagina Foglio 79/86 4 / 8



7 aspetti importanti da affrontare

cosa dice la legge _i doveri dei genitori _i diritti del bambino

La gestione della vita quotidiana

Venuta meno la figura del "genitore affidatario", si riesce a stabilire un'uguaglianza totale tra i genitori? Questa "parità" non finirà per lasciare il figlio senza un vero punto di riferimento? È una preoccupazione legittima, un dubbio che possono avere genitori responsabili che si stanno separando e ai quali sta più a cuore la crescita serena dei figli che le indicazioni della normativa. A ciò si aggiungono i timori per i probabili disagi logistici: se si frequentano due case, inevitabilmente, ci si troverà senza il quaderno di matematica, il libro di italiano oppure le scarpe da ginnastica dimenticate l'ultima volta dall'altro genitore. Il riconoscimento del diritto alla presenza equilibrata dei genitori può incontrare, dunque, un intoppo nell'esigenza di non complicare troppo ai figli l'organizzazione delle giornate e di non far perdere loro il vantaggio della ripetitività delle abitudini. Qual è, dunque, l'interesse di un bambino? La risposta, secondo la legge, è che il disagio della doppia abitazione è meno grave della sostanziale perdita di un genitore, inevitabilmente legata all'affidamento esclusivo.

82 DONNA MODERNA

La convivenza e la residenza anagrafica

Nel dare le regole della frequentazione si dice che il giudice «determina i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore». Abbandonata, dunque, l'idea di nominare il genitore con il quale i figli convivono, la legge aveva preferito che la scelta della residenza fosse declassata al livello di atto amministrativo, da stabilire in nome dell'interesse prioritario dei figli. A volte, per esempio, poteva essere utile che il figlio avesse la residenza anagrafica in un certo quartiere per potersi in questo modo iscrivere in un certo istituto. La prassi, tuttavia, si è completamente allontanata da questa indicazione di partenza. La creazione del "genitore collocatario" (cioè quello presso il quale il ragazzo resta a dormire più spesso), con la quasi automatica assegnazione a lui della casa familiare e l'attribuzione dell'assegno di mantenimento dei figli ha indotto a un accesissimo contenzioso. Qual è il motivo del contendere? Il desiderio di ciascun genitore di aggiudicarsi anche solo un pernottamento in più, grazie al quale trasformarsi, in pratica, nel vecchio "genitore affidatario".

L'assegnazione della casa familiare

La giurisprudenza afferma che per i figli è fondamentale conservare la casa e le precedenti abitudini intatte. Ecco perché il genitore che esce dall'abitazione familiare non può portare via neppure una sedia. In effetti, restando dove si trovavano, i figli godono dell'indiscusso vantaggio di non dover effettuare tutta una serie di profondi cambiamenti (dalla scuola agli insegnanti, dai compagni e amici alla società sportiva e così via), anche se, di fatto, non esiste più una assoluta continuità di abitudini domestiche, essendo due, e non una sola, le case di riferimento. È questo il motivo per cui la legge prevede che l'assegnazione della casa torni in discussione quando si creano nuove convivenze. La casa, luogo degli affetti, torna a essere solo un insieme di muri se si sconvolge il suo assetto interno. E questa è anche la proposta in discussione ora in Parlamento.

03600



DOSSIER _questo ti facilita la vita



4. Il trasferimento di uno dei genitori

Vista l'importanza dell'habitat, il genitore che vuole cambiare città dovrebbe mettere in conto la seria possibilità che il figlio non lo segua. Cosa questa che dovrebbe contenere il numero dei trasferimenti. Viceversa, la percentuale di chi si trasferisce, dopo una separazione, con allontanamenti anche di centinaia di chilometri, è altissima ed è facile immaginarne le ragioni. È il desiderio di non essere troppo giudicati dall'ambiente sociale precedente, di chi avverte spesso la condanna morale che amici e parenti possono riservare a chi ha fatto una scelta "egoistica", trascurando l'interesse primario dei figli a crescere all'interno di una famiglia unita. Ciò che non si comprende è il motivo per cui in Tribunale si dà il nullaosta al genitore collocatario a portare con sé i figli. Se ciò non avvenisse si eviterebbe a molti la tentazione della fuga. È un'altra forma di violazione dei diritti del minore.

5. I poteri decisionali e l'indirizzo educativo

Una delle maggiori perplessità che ha accompagnato l'affidamento condiviso riguarda le scelte educative e la gestione della vita quotidiana. Se due genitori neppure si parlano, si diceva, come possono concordare le decisioni che riguardano i figli? Questi riceveranno messaggi divergenti, la cui distanza indurrà in essi gravissimi danni, soprattutto per quanto attiene alle decisioni principali. In realtà l'obiezione è inconsistente. Le scelte principali - su scuola, salute, religione, vita sociale - non possono mai essere decise da un genitore solo, anche se esclusivo. Quindi il condiviso non fa danno. Viceversa, le decisioni del quotidiano è decisamente meglio che siano assunte dal genitore presente, come prevede l'affidamento condiviso, anziché dal genitore affidatario anche quando i figli sono con l'altro: niente di più disastroso, conflittuale e diseducativo.

6. Il mantenimento e la divisione delle spese

L'affidamento condiviso comporta che ciascun genitore provveda ai bisogni del figlio non solo quando lo ha con sé, ma anche assumendo una parte delle spese esterne. Questo è il mantenimento diretto, che la legge sostituisce all'assegno con il quale un genitore trasferisce all'altro non solo denaro, ma anche responsabilità e accudimento. Non sono mantenimento diretto, invece, la prescrizione di dividere a metà alcune voci (istruzione, salute, ecc.), lasciando a un solo genitore il compito di deciderle e pagarle, mentre l'altro dovrebbe rimborsargliene il 50 per cento. È facile intuire problemi e liti.

Le accuse tra coniugi, vere e false

Resta la possibilità che il Tribunale disponga l'affidamento esclusivo, Ristretta, però, ai casi in cui uno dei genitori accusi carenze tali da costituire una potenziale minaccia per il figlio. L'altro genitore può segnalare questi problemi e conviene che si attivi quando esiste una reale situazione di pericolo. Ma fino alla riforma era tutt'altro che piccolo il numero delle false denunce: accusare di qualunque nefandezza il coniuge separato era una sorta di strategia processuale per ottenere vantaggi sul piano pratico. Giustamente la legge in vigore sottolinea il rischio di un modo di comportarsi così spregiudicato. Delle false accuse, soprattutto se infamanti, il giudice può tenere debito conto nel fissare le regole della separazione. E viene richiamato anche l'art. 96 del codice di procedura civile, cioè le sanzioni previste per la "lite temeraria". È un deterrente che può risultare molto efficace.

03600

Settimanale

Data 07-07-2010

79/86 Pagina 6/8 Foglio



I nuovi partner

Dopo una separazione, il quadro può cambiare ancora quando mamma o papà si legano a nuovi compagni. Una situazione delicata, da affrontare con le dovute cautele. I figli, infatti, sono capaci di tutto pur di accontentare i genitori, in particolare dopo che si sono separati. Per esempio, per compiacere la madre di ritorno dal fine settimana con il padre dicono «mamma come cucini tu, veramente sai, non cucina nessuno...». Allo stesso modo, in genere, trovano belle le fidanzate del padre e simpatici i nuovi partner della mamma. Per questo non bisogna fidarsi di certe loro risposte quando sono interrogati direttamente. Meglio, invece, cercare di capire che cosa possono verosimilmente pensare. C'è da domandarsi se, per esempio, fare spazio in casa al nuovo partner della mamma, e accogliere con lui (spesso) i figli che ha avuto da un'altra donna, sia veramente per loro una grande gioia. Certamente, abituarsi a vivere a contatto con altri ragazzi non può fare che bene. Il problema è il diritto di scelta. Quando un ragazzo frequenta un ambiente di coetanei, come la scuola, la palestra, la piscina, le amicizie se le sceglie. Altra cosa è trovarsi in casa persone che arrivano dal nulla e con le quali può capitare che si li-

tighi e che, quindi, si debba affrontare il problema della punizione, e dell'accettazione della punizione. Non c'è dubbio che il ruolo dei nuovi partner è molto difficile. Spesso sono chiamati a svolgere, per intero o quasi, il ruolo del genitore assente. Ma senza averne il titolo. Quindi devono farlo con la delicatezza di chi, in ogni momento, si ricorda di occupare il posto di un altro, di chi deve stare attento a non sconfinare, a non sostituire, o perlomeno a considerare che a qualcuno darebbe fastidio. E poi, può arrivare il momento di fare le valigie. Anche le nuove coppie si separano. E quando ciò che si diceva prima è stato ben risolto con fatica di tutti, compresa quella dei bambini che hanno finito per affezionarsi, ecco che gli adulti litigano. E i figli? Sono costretti a pronunciare ancora una volta un addio, salutando coetanei che avevano finito per accogliere come nuovi fratelli e adulti che, magari, avevano avuto l'abilità e la ca-

pacità di farsi voler bene senza usurpare il posto di nessuno. Vediamo, infine, che cosa succede all'estero su questo tema. In Olanda la legge impone al nuovo compagno che abbia provveduto per almeno tre anni al mantenimento della prole del/della convivente di continuare a farlo a tempo indeterminato. Mentre in alcuni Stati degli Usa è stata avanzata la richiesta da parte dei nuovi partner di avere delle agevolazioni fiscali che tengano conto del maggiore onere di vivere in una casa dove ci sono dei bambini il cui mantenimento, all'atto pratico, grava in parte anche su di loro. E in Francia si sta considerando di allargare il diritto di visita anche agli ex partner, dopo la rottura. Mentre la Spagna questo diritto lo ha già affermato in via teorica, attribuendolo però ai figli, per i quali è stabilito il diritto a mantenere rapporti significativi con tutte le persone che abbiano con loro un significativo rapporto. Anche in Italia si

84 DONNA MODERNA

7/8



DOSSIER _questo ti facilita la vita

E domani?

	In questo periodo è in discussione in Parlamento una modifica della legge sull'affidamento condiviso. Ecco un rapido schema per comprendere i punti principali sui quali si vuole intervenire.	
L'affidamento	Sarà sottolineato che fattori come l'età dei figli, la distanza o la conflittualità dei genitori sono irrilevanti per affidare il figlio a entrambi.	
La relazione con le famiglie di origine	I nonni e gli altri parenti potranno tutelare il loro diritto al rapporto con il minore.	
La frequentazione	Si riconoscerà che la qualità del rapporto viene anche dalla quantità. Affermando un'autentica responsabilità di entrambi i genitori.	
L'abitazione	Si potrà attribuire ai figli il duplice domicilio, ribadendo la parità del riferimento abitativo, da adattare alle circostanze del caso e del momento.	
L'assegnazione della casa familiare	Con l'ingresso in casa di nuovi partner, la casa perderà la caratteristica del vecchio nido e, quindi, verrà assegnata secondo i criteri ordinari. Rimarrà invariato rispetto alla legge in vigore.	
L'esercizio della potestà		
l compiti di cura	La doppia residenza e il reale equilibrio dei tempi di permanenza dei figli comporterà anche l'assunzione dello stesso carico di cure.	
l trasferimenti	In caso di trasferimento unilaterale, il giudice disporrà il rientro immediato dei figli. E il risarcimento di ogni conseguente danno, tenendo conto, in negativo, di questo gesto.	
II mantenimento	Diventerà ineludibile, salvo accordi diversi dei genitori, la forma diretta del mantenimento.	
l figli maggiorenni	L'eventuale assegno sarà versato al figlio quando diventa maggiorenne. Questi, finché convivente, sarà tenuto a contribuire alle spese familiari.	

Altri due punti che potrebbero cambiare

		prima	oggi	domani
	La mediazione familiare	Non prevista dalla legge.	Blanda possibilità che venga segnalata dal giudice a lite iniziata.	Diventerà un passaggio preliminare obbligatorio, solo informativo, per le coppie in disaccordo.
	L'ascolto del minore	Non previsto dalla legge.	Disposto molto raramente e senza regole sulle modalità.	Sarà prevista l'audizione protetta in locali idonei (anche all'aperto) e videoregistrata.

era tentato di stabilire lo stesso principio, ma il Parlamento ha negato questo ampliamento della tutela.

I conti economici

Mantenimento diretto o tramite un assegno? Il primo si ha quando i due genitori, entrambi affidatari, sono tutti e due impegnati a garantire personalmente al figlio i beni e i servizi che gli servono. È questa la forma di contributo prevista dalla legge in vigore. Si tratta di uno strumento essenziale per assicurare ai figli un contatto diretto e legato alla quotidianità. In più questo sistema gratifica il figlio rassicurandolo circa l'interesse che cia-

scun genitore ha per lui e libera spazi ricreativi che, altrimenti, sarebbe costretto a riservare all'incontro con uno dei due genitori. Insomma, si tratta di una modalità che influisce ben più sulla relazione che sugli aspetti economici. Al contrario, corrispondere un assegno di mantenimento vuol dire anche trasferire responsabilità e doveri all'altro genitore, come se ci si volesse defilare rispetto all'educazione e all'accudimento. Per aiutare le coppie a raggiungere accordi sulla parte economica, è stato introdotto anche in Italia un buon numero di fogli di calcolo, metodi statistici per valutare le cifre in gioco. Chicos (Child cost software) è la versione aggiornata di un software progettato dall'associazione Crescere Insieme (una tabella personalizzata si può ottenere gratuitamente da tutti gli iscritti, www.crescere-insieme.org) per dare alle coppie in separazione uno strumento obiettivo per il calcolo del contributo al mantenimento che sia coerente con i principi dell'affidamento condiviso. L'obiettivo è determinare la somma di denaro necessaria per allevare un figlio tenendo conto dell'età, della zona di residenza e della fascia sociale della famiglia. E di ripartirla tra i genitori per capitoli di spesa, rispettando le risorse di ciascuno.

Data

07-07-2010

www.ecostampa.it

79/86 Pagina

8/8 Foglio





Quando un figlio rifiuta un genitore

Stando ai dati dei Tribunali per i minorenni, in passato accadeva spesso che, dopo una separazione, con il tempo il diritto di visita del genitore non affidatario trovasse difficoltà a essere esercitato. All'inizio saltuariamente, per vari motivi: feste di amici, compleanni di parenti, gite e così via. Poi, sistematicamente, era opposto un rifiuto che trovava motivazione «nell'interesse del minore», quindi in un definitivo rifiuto di proseguire incontri che il minore non gradiva perché, si diceva tipicamente, «non si sente a suo agio». A questo punto il genitore non affidatario cercava l'aiuto del giudice nella convinzione che si trattasse solo di "manovre" del genitore convivente. E chiedeva che venisse ascoltato il figlio. In genere, il minore confermava la versione del genitore affidatario. A questo punto occorre fermarsi per chiedersi perché un bambino agisca così. La psicologia ha dato da tempo risposta al quesito. Nelle condizioni in cui vive chi è affidato a un solo genitore è soggetto al cosiddetto "complesso di lealtà": il figlio si sente in dovere di dare prova al genitore da cui dipende totalmente di es-

sere schierato dalla sua parte. Così si consuma un delitto nei confronti dell'infanzia: si causa a un bimbo la perdita di un genitore non per eventi esterni e indipendenti dalla sua volontà, ma facendolo attore e protagonista del distacco e, così, condannandolo a soffrire, poi, di atroci sensi di colpa nei confronti del genitore rifiutato. Quando si afferma la prevalenza di un genitore, per esempio facendone il "collocatario", si dovrebbe riflettere su questi gravissimi rischi. Con l'affidamento condiviso, se correttamente applicato, l'equilibrio tra i genitori. la loro pari dignità, sono in grado di mettere molto più facilmente al riparo da quella terribile esperienza.

Le coppie di fatto

Quando cessa il legame con il partner non coniugato, non sono dovuti né il mantenimento né gli alimenti. Per i rapporti con i figli, ci si rivolge al Tribunale per i minorenni. La legge comunque. stabilisce le regole dell'affidamento, su richiesta anche di un solo genitore. Ciò, però, espone la famiglia separata al rischio che il genitore non convivente porti via il figlio per acquistare lo status di "convivente". Il progetto di riforma oggi al Senato prevede che si applichino ai figli naturali le stesse regole sull'affido condiviso dei figli valide per le coppie conjugate.

A chi chiedere aiuto

Oggi molti istituti o associazioni aiutano le coppie che si separano. Tra queste, l'associazione Crescere Insieme: presente in tutta Italia, offre gratuitamente consulenze giuridiche, mediazione e supporto psicologico. La sede è a Firenze, tel. 3384572167, www.crescere-insieme.org. Negli ultimi anni, la mediazione familiare ha ricevuto un notevole impulso e i centri, pubblici e privati, si sono moltiplicati. Eccone alcuni tra quelli che lavorano nello spirito dell'affido condiviso. - Associazione Il Ponte, ad Ascoli Piceno, Ancona, Chieti, Perugia, Pescara, Teramo, tel. 085386115, ww ciazione ilponte.info - Associazione Mediamente, Firenze, tel. 3200622844, info@associazione mediamente.org - Centro Italiano di Mediazione e Conciliazione, Firera & Liuzzo Group a Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Palermo, Messina, Catania, tel. 800145045, info@mediazione.it Centro Tracce di Luce, Milano tel. 02342502, tdlisa@libero.it - Cooperativa sociale Crisi, Bari tel. 0805534833, info@mediazionecrisi.it - Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze, tel. 0552479220, segreteriaspc@spc.it

86 donna moderna